



**Spett.le  
Regione Umbria**

**Servizio Valutazioni  
ambientali, sviluppo e  
sostenibilità**

**Servizio Foreste, montagna,  
sistemi naturalistici**

Via Mario Angeloni n° 61  
06124 Perugia

**OGGETTO: Osservazioni alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di gestione del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (STINA)**

Con la presente, il sottoscritto Massimo Luciani, nato a Orvieto, il 01/10/1977, residente in Voc. Mensagne 45/a, Allerona (Tr), CF. LCNMSM77R01G148T, in qualità di Rappresentante Legale dell'Associazione Il Ginepro, con sede in Via della Stazione snc, Allerona (Tr), CF. 90009810558, iscritta all'albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Umbria, Sez. Ambiente n. 784, presenta le seguenti osservazioni in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di gestione del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (STINA) e degli elaborati di cui è composto:

**- Osservazioni Generali al Piano di Gestione del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (STINA)**

Secondo quanto stabilito dalla normativa di settore dei Parchi, in particolare la Legge 394/91 e la LR 3 marzo 1995, n. 9, si evincono incongruenze formali rispetto alla denominazione del Parco Regionale dello S.T.I.N.A. che di fatto inficiano l'effettiva identificazione delle Aree Naturali Protette presenti al suo interno e la compatibilità giuridico amministrativo degli strumenti di pianificazione e gestione delle stesse, nello specifico:

- si osserva che il *"Parco Regionale dello STINA"* non rispetta i criteri di classificazione stabiliti dalla Legge 394/91 in particolare all'art.2 c.2 che recita *"i Parchi Naturali Regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali"*, in quanto lo S.T.I.N.A. comprende più Aree Naturali Protette al proprio interno discontinue da un punto di vista territoriale, naturale e paesaggistico, oltre che aree non inquadrabili come Aree Naturali Protette;
- si osserva che la denominazione *"Parco Regionale dello STINA"* è incompatibile con quanto disposto dall'art.2 c.9 della Legge 394/91 che recita *"Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione."*, in quanto lo S.T.I.N.A. è un territorio al cui interno vi sono

---

**ASSOCIAZIONE IL GINEPRO**

**Sede Legale ed Operativa:** Via della Stazione, Allerona Scalo (TR), 05011 - Cell. 3471454728

**E-mail:** [juniperusf@gmail.com](mailto:juniperusf@gmail.com)

CF. 90009810558 – Isc. Reg. Reg. Umbria Sez. Ambiente n. 784

aree non classificabili come Parco ed Aree Naturali Protette ognuna delle quali dovrebbe essere classificabile come Parco Regionale;

- si osserva inoltre che gli strumenti di pianificazione del Parco Regionale dello S.T.I.N.A., non essendo di fatto un'Area Naturale Protetta, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1 c.3 della L.R. 29 ottobre 1999, n. 29, potrebbero indurre a confusione, interpretazione errata delle norme, inattuabilità, difficoltà di gestione; gli strumenti di pianificazione sono infatti specificamente indirizzati alla gestione e regolamentazione di ogni singola Area Naturale Protetta o Parco Naturale Regionale e non possono essere applicati ad un territorio, lo S.T.I.N.A., contenente più Aree Naturali Protette disomogenee e aree non classificabili come Parco Naturale Regionale ai sensi della L.394/91 e LR 9/95.

Sulla base delle precedenti osservazioni, si propone di sostituire la denominazione *"Parco Regionale dello S.T.I.N.A."* in ogni parte od elaborato del Piano di gestione del Parco con le specifiche denominazioni di seguito riportate:

- Parco Regionale della Selva di Meana
- Parco Regionale dell'Elmo Melonta
- Parco Regionale di San Venanzo

Si propone, inoltre, di produrre specifici elaborati tecnici per ognuno dei suddetti Parchi, sia pur includendoli in un unico Piano di gestione, visto quanto disposto dal sopra citato art. 1 c.3 della LR 29 ottobre 1999, n. 29.

#### **- Osservazioni al Piano del Parco Regionale dello S.T.I.N.A.**

Si osserva che:

- Al Capitolo 1 (TERRITORIO DEL PARCO), Paragrafo 1.2 (Ambito territoriale), la proposizione *"inciso da torrenti e fossi che vanno a confluire nel Fiume Chiani, affluente del Fiume Paglia."* è errata in quanto non è il Fiume Chiani a ricevere torrenti e fossi dell'Area Naturale Protetta Selva di Meana bensì il Fiume Paglia, si propone pertanto di sostituire la suddetta proposizione con quella di seguito riportata: *"inciso da torrenti e fossi che vanno a confluire nel Fiume Paglia";*
- Al Capitolo 2 (RISORSE AMBIENTALI), paragrafo 2.1 (Ambiente fisico), Sottoparagrafo *Selva di Meana*, la proposizione *"ad est con quella del Torrente Verso."* è errata trattandosi del Torrente Ripuglie, si propone pertanto di sostituire con la seguente proposizione: *"ad est con quella del Torrente Ripuglie."*
- Al Capitolo 4 (ANALISI SWOT), paragrafo 4.4 (Minacce), si osserva che la proposizione *"La posizione geografica dell'area protetta a confine con la Regione Lazio..."* è incompleta in quanto l'Area Protetta risulta confinare anche con la Regione Toscana, si propone pertanto di integrare la proposizione nel modo seguente: *"La posizione geografica dell'area protetta a confine con la Regione Lazio e con la Regione Toscana..."*

#### **- Osservazioni al Regolamento e Norme tecniche di attuazione del Parco Regionale dello S.T.I.N.A.**

Si osserva che:

- al Titolo I, Art.2 del Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione, oltre alle citate ZONE B, C, D non è menzionata la ZONA A – *"Riserve integrali"*, si propone pertanto di integrare la suddetta lacuna così come riportato dall'art. 12 c. 3 della LR 9/95;

---

#### **ASSOCIAZIONE IL GINEPRO**

**Sede Legale ed Operativa:** Via della Stazione, Alleroni Scalo (TR), 05011 - Cell. 3471454728

**E-mail:** [juniperusf@gmail.com](mailto:juniperusf@gmail.com)

CF. 90009810558 – Isc. Reg. Reg. Umbria Sez. Ambiente n. 784

- al Titolo I, Art.3 del Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione il riferimento al Soggetto Gestore riguardante la singola Area Naturale Protetta, così come disposto dall'art. 8 della L.R. 9/95 e s.m.i., non può essere applicato al Parco Regionale dello S.T.I.N.A. in quanto lo S.T.I.N.A. include ben 3 Aree Naturali Protette per ognuna delle quali andrebbe individuato uno specifico Soggetto Gestore; si ravvede inoltre un conflitto rispetto alle Comunità del Parco che dovrebbero essere istituite in ogni singola Area Naturale Protetta;
- al Titolo III Sez. 3 art. 36 co. 4 del Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione, con riferimento a quanto disposto dall'art. 15 co. 4 l. G della LR 9/95, la limitazione del divieto di uso dei prodotti anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici di qualsiasi classe e tossicità alla sola Zona B, può costituire condizione di grave pericolo e distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici, oltreché compromettere il proposito di favorire il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, si propone pertanto di estendere il divieto anche alle Zone C;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 15 co. 4 let. L della LR 9/95, non disporre, nel Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione, del divieto di sorvolo dei velivoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l'uso del parapendio e del deltaplano, può costituire un grave pericolo ai fini della conservazione delle specie faunistiche presenti nelle Aree Naturali Protette, specialmente per l'avifauna, può rappresentare inoltre, soprattutto nel caso dei velivoli a motore, una fonte di disturbo permanente, anche nei confronti delle altre attività, in particolare quelle agro silvo pastorali, quelle produttive sostenibili e quelle di fruizione scientifica, ricreativa, sportiva e culturale; si propone pertanto di introdurre il divieto per le Zone B e Zone C;
- all'art. 48 del Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione, recante *"Logo Sistema Parchi e sostegno alle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio"*, in particolare al comma 1 del suddetto articolo, la denominazione *"Parco regionale dello S.T.I.N.A."* risulta essere incompatibile con quanto disposto dall'art. 2 co. 9 della Legge 394/91 che recita: *"Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione."*, si propone pertanto di sostituirla con le seguenti denominazioni:
  - Parco Regionale della Selva di Meana
  - Parco Regionale dell'Elmo Melonta
  - Parco Regionale di San Venanzo

Per tutto quanto esposto, si richiede che vengano prese in esame le osservazioni e le proposte di modifica ed integrazione.

Allerona, 13 Febbraio 2019

Il Rappresentante Legale




---

**ASSOCIAZIONE IL GINEPRO**

**Sede Legale ed Operativa:** Via della Stazione, Allerona Scalo (TR), 05011 - Cell. 3471454728

E-mail: [juniperusf@gmail.com](mailto:juniperusf@gmail.com)

CF. 90009810558 – Isc. Reg. Reg. Umbria Sez. Ambiente n. 784